

**DETERMINA A CONTRARRE**

## IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che – anche con riferimento alle Autorità indipendenti – pone un sostanziale obbligo di adesione alle convenzioni quadro concluse dalla Consip S.p.A.;
- VISTO l'art. 1, comma 7 del d.l. 27 luglio 2012, n. 95, convertito con l. n. 135/2012, sul ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (d'ora in avanti solo "Consip") relativamente alla categoria merceologica "energia elettrica";
- VISTE le *Linee guida* adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013, avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- CONSIDERATA la necessità di provvedere all'approvvigionamento annuale di energia elettrica per le esigenze delle sedi Consob di Milano (via Broletto 7 e via Rovello 6);
- CONSIDERATO che, nel mercato elettronico gestito da Consip, è rinvenibile la convenzione *Energia elettrica 16*, che risulta allo stato ancora attiva e capiente con riferimento al lotto n. 2, aggiudicato a Enel Energia spa, di interesse per le sedi milanesi dell'Istituto;
- CONSIDERATO che si rende opportuno effettuare un nuovo ordine di acquisto nell'ambito della predetta convenzione, senza attendere l'attivazione della successiva (*Energia elettrica 17*, ancora in fase di perfezionamento), al fine di garantire la continuità della fornitura evitando il rischio che ritardi nell'attivazione della nuova convenzione possano determinare soluzioni di continuità nella fornitura in parola;
- VISTO l'onere complessivo stimato per i consumi di energia elettrica di entrambe le sedi di Milano, nel periodo di durata stabilito in contratto (pari a dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2020 e sino al 31 marzo 2021), pari a € 190.000,00 (IVA esclusa), che graverebbe sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10303 ("*Utenze*") del bilancio di previsione degli esercizi 2020 e 2021;

## DETERMINA:

- per le esigenze delle sedi Consob di Milano, di procedere all'adesione al lotto 2 della convenzione Consip *Energia elettrica 16*, aggiudicato a Enel Energia spa, per una durata di dodici mesi, nel rispetto delle pattuizioni tutte di cui alla convenzione medesima;
- di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del citato regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Consob, al dott. Luca Amodeo (e-mail [l.amodeo@consob.it](mailto:l.amodeo@consob.it), tel. 02 72420279), funzionario dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;
- di affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 4, del medesimo regolamento e della relativa delibera attuativa n. 18702 del 13 novembre 2013, all'arch. Roberto Nuvolone, funzionario dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano.

## IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

Firmato digitalmente da

Aldo Magnoni